



CONVENZIONE PER LA CONSULTAZIONE E/O TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI ANAGRAFICI

L'anno 2008, addì diciannove del mese di Maggio nella sede dell'INPS di Via Morandi, 2 - 20052 Monza

tra

- Dott. Eugenio Recalcati, nato a Brugherio il 6/02/1955, Dirigente del Settore Comunicazione, Marketing e Turismo, Politiche Giovanili, Servizi Demografici, Civici e Affari Generali, cod. fisc. RCLGNE55B06B212L, il quale interviene in nome e per conto del Comune di Monza;

e

- Dott. Gerardo Stigliani, nato a Tolve il 04 giugno 1962, Dirigente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, cod. fisc. STGGRD62H04L197N, il quale interviene in nome e per conto dell'INPS in seguito denominato "Utente".

Premesso che:

- il modello cui tendono l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e il Comune di MONZA è quello di una Pubblica Amministrazione orientata all'utente, cittadino ed impresa, fornitrice di moderni servizi e creatrice di valore "pubblico", con la quale sia facile operare. Una Pubblica Amministrazione efficiente e trasparente nei suoi compiti, fattore di innovazione e competitività per il Paese;
- il Comune di MONZA autorizzerà l'INPS ad accedere, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa -, ai dati anagrafici della popolazione residente in questo Comune;
- L'INPS renderà disponibile ,attraverso il portale "INPS COMUNI" ,un ulteriore canale di accesso ai servizi INPS e tutta un'ampia gamma di servizi via internet, che verrà progressivamente ampliata con nuovi servizi in rete;
- assicurerà al Comune di MONZA l'accesso ai dati contenuti negli archivi informatizzati d'ordine generale e di carattere pubblico e metterà altresì a disposizione, per le finalità istituzionali di competenza del comune stesso, dati statistici desumibili dai propri database anche disaggregati a livello comunale, nonché dati individuali qualora siano funzionali all'assolvimento degli specifici interventi in adempimento di compiti istituzionali;
- il comma 5 dell'art. 2 della legge 127/97 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo) prevede espressamente l'interconnessione telematica tra gli archivi anagrafici e di stato civile dei Comuni, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici esercizi per l'eliminazione o la risoluzione delle certificazioni anagrafiche e la semplificazione dei procedimenti amministrativi;

- il comma 4 dell'art. 43 del DPR 445/2000 (teso unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) stabilisce che le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali;
- l'art.2 del D.L. 15 gennaio 1993 n° 6 - convertito nella legge 17 marzo 1993 n° 63 relativo allo scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi stabilisce che "i Comuni devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi;
- l'art. 1 del D.P.C.M. del 5.5.1994 emanato in ottemperanza dell'art. 2, comma 6 del citato D.L. n° 15/93 ha istituito il servizio di scambio telematico di dati tra comuni ed organismi che esercitano attività di pubblico contributivo e fiscale, che erogano servizi di pubblica utilità preposti all'informazione statistica pubblica;
- l'art. 5 del citato D.P.C.M. prevede la possibilità per il Comune di utilizzare, per le connessioni telematiche tra gli archivi informatizzati, collegamenti con le reti pubbliche, ovvero con le reti private degli organismi interessati, purché conformi agli standard usati nelle reti pubbliche.

Premesso altresì che:

- l'ordinamento dell'anagrafe della popolazione è disciplinato dalla Legge 24 dicembre 1954 n° 1228 e dal regolamento di attuazione approvato con DPR 30 maggio 1989 n° 223;
- il citato regolamento di attuazione DPR 223/89 disciplina al capo VI la certificazione anagrafica stabilendo:
 - a) le modalità di rilascio della certificazione;
 - b) la consultabilità degli atti anagrafici alle persone estranee all'ufficio anagrafe;
 - c) l'uso esclusivo di pubblica utilità dei dati anagrafici acquisiti dalle pubbliche amministrazioni;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n°196 "codice in materia di protezione dei dati personali" disciplina il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, stabilendo specifiche norme sia per i soggetti pubblici che per i privati ed enti pubblici economici;
- il citato codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce, altresì, anche l'adozione delle misure di sicurezza degli stessi.

Considerato la necessità di:

- creare infrastrutture di collegamento che consentano lo scambio dei dati sia per esigenze interne del Comune che per quelle dei cittadini;
- dare attuazione alle attività di interscambio informativo con le amministrazioni pubbliche e gli organismi che erogano servizi di pubblica utilità, al fine di fornire servizi efficienti ai cittadini, riducendo contemporaneamente gli adempimenti posti a loro carico.

Tutto ciò premesso e considerato con forza di patto, le Parti si impegnano:

- ad utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente per fini istituzionali, nel rispetto della normativa vigente anche in materia di consultazione delle banche dati, con particolare riguardo alla tutela delle informazioni individuali;
- ad uniformarsi, per le misure di sicurezza da adottare, a quanto specificato dal D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ;
- a garantire che le informazioni ottenute non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi, ne' in alcun modo riprodotte;

L'Amministrazione del Comune di MONZA e la Direzione INPS si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati avverrà nel pieno rispetto dei contenuti della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme di sicurezza e garanzia stabilite nel Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo non comporta oneri finanziari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Utente
IL DIRETTORE
Dr. G. Stigliani



Per il Comune di Monza

